



Prot. 186/2012/amm/leg/aa

Decreto Rettorale n. 89/12 – 08/10/2012

Bando di selezione per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca

IL RETTORE

- Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- Visto il DPR 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- Visto il DM 22 ottobre 2004, n. 270 recante modifiche al Regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei;
- Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche emanato con Decreto rettorale n. 1/05 del 5/05/2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9/05/2005 – Supplemento ordinario n. 84, successivamente modificato con Decreto rettorale n. 33/07 del 18/04/2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7/05/2007;
- Visto il DM 28 luglio 2009, n. 89 “Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche”;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;
- Visto il DM 9 marzo 2011 n. 102, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2011 n. 141, “Importo minimo assegni di ricerca – art. 22, Legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
- Visto il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010, proposto dal Consiglio di Facoltà del 30 maggio 2011, approvato dal Comitato Esecutivo con delibera del 7 giugno 2011;
- Visto il DM 29 luglio 2011, n. 336 “Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'articolo 15 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
- Vista la delibera del Consiglio di Facoltà del 18 settembre 2012, con la quale è stata decisa all'unanimità l'emissione di un bando per la selezione del beneficiario di un assegno di ricerca.;
- Vista la delibera del Comitato Esecutivo del 04 ottobre 2012, con la quale è stato deliberato di bandire la procedura di valutazione comparativa per la selezione del titolare dell'assegno di ricerca di cui al presente bando;
- Accertata la copertura finanziaria;

DECRETA

Art. 1 - Numero degli assegni di ricerca

È indetta una selezione pubblica per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca (d'ora in poi denominato “assegno di ricerca”), presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.

Art. 2 - Progetto di ricerca

- Titolo del progetto di ricerca: “O.D.S - Open Discovery Space - A socially powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of eLearning resources”.
- Descrizione del progetto di ricerca: “O.D.S - Open Discovery Space”, progetto finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del “ICT Policy Support Programme – Programma Quadro Competitiveness and Innovation”, ha l’obiettivo di elaborare una metodologia volta alla condivisione e all’utilizzo della complessa base di contenuti educativi, allineando e uniformando le diverse iniziative formative di istituzioni europee. L’obiettivo è sperimentare buone pratiche che possano fornire indicazioni metodologiche e tecniche per una innovativa progettazione dei percorsi formativi.
In questo quadro più generale, l’indagine si sviluppa all’interno del progetto “Granai della memoria”, promosso dall’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche e da Slow Food.
L’attività richiesta si articola nei seguenti ambiti di lavoro:
 1. partecipazione attiva alle iniziative della rete europea O.D.S;
 2. progettazione di percorsi formativi finalizzati al coinvolgimento di soggetti di interesse per la ricerca;
 3. raccolta di storie di vita;
 4. indicizzazione e schedatura dei materiali audiovisivi secondo le specifiche tecniche e metodologiche del progetto di ricerca;
 5. selezione e digitalizzazione di fonti analogiche di interesse per il progetto;
 6. elaborazione qualitativa dei dati archiviati secondo alcune categorie etnoantropologiche.
- Settore concorsuale: 11/A5 – Scienze demoetnoantropologiche.
- Settore scientifico-disciplinare: M-DEA/01 – Discipline demoetnoantropologiche.
- Responsabile scientifico del progetto: prof. Piercarlo Grimaldi.
- Lingua straniera di cui verrà accertata la conoscenza nel corso del colloquio: inglese.
- Struttura presso la quale si svolgerà l’attività di ricerca: Università degli Studi di Scienze Gastronomiche (Laboratorio “Progetto Granai della Memoria” – II piano dell’Agenzia di Pollenzo).

Art. 3 - Durata, rinnovo ed importo dell’assegno di ricerca

L’assegno ha una durata iniziale di un anno ed è eventualmente rinnovabile, alla scadenza, per periodi non inferiori all’anno, fino a un massimo di tre anni.

Il rinnovo dell’assegno è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall’articolo 3.3 del “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca”.

L’importo lordo annuo dell’assegno di ricerca, al netto degli oneri a carico dell’ente, è pari a 19.367 euro.

L’importo dell’assegno è erogato al beneficiario, in relazione alla prestazione eseguita, secondo quanto indicato nelle disposizioni contrattuali.

Art. 4 - Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo

All’assegno di cui al presente regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all’art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all’art. 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni; in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l’articolo 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l’indennità corrisposta dall’INPS ai sensi dell’articolo 5 del citato Decreto 12 luglio 2007 è integrata dall’Università fino a concorrenza dell’intero importo dell’assegno di ricerca; il collaboratore ha l’onere di effettuare l’iscrizione alla gestione separata INPS.

L'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche provvede alla copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore dei titolari degli assegni di ricerca nell'ambito dell'espletamento delle loro attività di ricerca.

Art. 5 - Requisiti per l'ammissione

La selezione per il conferimento dell'assegno di ricerca è aperta agli studiosi in possesso di:

- a) dottorato di ricerca, o titolo equivalente conseguito all'estero nel settore concorsuale: 11/A5 – Scienze demotnoantropologiche; settore scientifico-disciplinare: M-DEA/01 – Discipline demotnoantropologiche;
- b) diploma di laurea (corso di studi di durata non inferiore a 4 anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al DM 3 novembre 1999, n. 509) o laurea specialistica (art. 3, comma 1, lettera b), DM 3 novembre 1999, n. 509) o laurea magistrale (art. 3, comma 1, lettera b), DM 22 ottobre 2004, n. 270) ovvero titolo equipollente conseguito presso università straniere;
- c) curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso le Università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74, quarto comma, del DPR 11 luglio 1980, n. 382.

I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli di cui al precedente comma in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità.

Al vincitore in servizio presso pubbliche amministrazioni diverse da quelle indicate al precedente punto b) potrà essere conferito l'assegno previo collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto.

Oltre ai requisiti indicati nei precedenti commi, sono richiesti:

- per i cittadini italiani:
 - a) il godimento dell'elettorato attivo;
- per i cittadini stranieri:
 - a) il godimento di diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
 - b) il possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini italiani;
 - c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando della presente procedura di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione alla valutazione comparativa dovrà:

- essere redatta utilizzando il modulo di cui all'allegato A del presente bando, parte integrante del presente decreto, e sottoscritta in calce; i moduli saranno in distribuzione presso la sede dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche e disponibili per via telematica alla pagina: http://www.unisg.it/pagine/ita/ricerca/assegni_di_ricerca.lasso;
- essere spedita, a mezzo raccomandata A.R., o consegnata direttamente al Rettore dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, Ufficio Valutazioni Comparative - Piazza Vittorio Emanuele, 9 – Loc. Pollenzo – 12042 BRA (CN).

È ritenuta valida anche la domanda inviata tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ateneo: rettore@pec.unisg.it, entro il termine indicato al presente articolo. L'invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non

certificata. La domanda inviata tramite PEC dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e di una copia di un documento di identità valido, in formato PDF;

- contenere l'indicazione, chiara e precisa, del bando al quale si intende partecipare;
- contenere l'indicazione del domicilio che il candidato elegge ai fini della valutazione comparativa. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato in domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dei documenti e delle comunicazioni relative alla valutazione comparativa.

I candidati riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione alla propria disabilità, riguardo all'ausilio necessario, nonché all'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove ai sensi della legge suddetta.

Termine e modalità di presentazione delle domande

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, secondo le modalità sopra descritte, al recapito indicato nel presente articolo entro il 07/11/2012. La domanda di ammissione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine su indicato. In quest'ultimo caso fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante. In caso di invio della domanda a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, i candidati sono tenuti ad anticipare, entro il suddetto termine, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Ateneo, rettore@pec.unisg.it, la domanda medesima. In tal caso, l'invio, avendo natura di mera comunicazione, può avvenire da indirizzo di posta elettronica non certificata.

Sulla busta di invio il candidato dovrà indicare con precisione, oltre alle proprie generalità, anche la valutazione comparativa alla quale intende partecipare (estremi del bando e denominazione del settore concorsuale ovvero del corrispondente settore scientifico-disciplinare di riferimento).

Non verranno prese in considerazione le domande, i titoli, i documenti e le pubblicazioni che perverranno a questo Ateneo dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla valutazione comparativa.

Allegati alla domanda

Le modalità di presentazione della documentazione allegata alla domanda di partecipazione sono descritte nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Candidati stranieri

I candidati stranieri dovranno presentare domanda redatta in lingua italiana, secondo le modalità e i termini indicati al presente articolo.

Nella domanda dovrà essere indicato anche l'eventuale recapito eletto in Italia ai fini della valutazione comparativa. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

Per la presentazione dei titoli, dei documenti e delle pubblicazioni i candidati dovranno osservare le stesse prescrizioni indicate al presente articolo.

I cittadini stranieri extracomunitari osserveranno per la presentazione dei titoli, dei documenti e delle pubblicazioni le prescrizioni indicate al presente articolo con la precisazione che, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 445/00, i candidati stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/00) e di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/00), limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. Al di fuori di tali casi, i candidati stranieri extracomunitari autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono

utilizzare le succitate dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Informazioni e chiarimenti

Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richieste all'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche – Ufficio Valutazioni Comparative – Piazza Vittorio Emanuele, 9 – Loc. Pollenzo – 12042 BRA, telefono 0172/458574, email concorsi@unisg.it.

Inoltre, all'indirizzo Internet http://www.unisg.it/pagine/ita/ricerca/assegni_di_ricerca.lasso, è possibile visualizzare le informazioni relative alle procedure di valutazione comparativa bandite dall'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche per la selezione dei beneficiari degli assegni di ricerca.

Art. 7 - Contenuto della domanda di ammissione alla procedura selettiva

Nella domanda di ammissione alla procedura selettiva il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione:

- a) il nome e cognome;
- b) la data e luogo di nascita;
- c) la cittadinanza;
- d) per i cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- e) la residenza, nonché il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva. Ogni eventuale cambiamento della propria residenza o del recapito indicato nella domanda di ammissione dovrà essere comunicato tempestivamente a questa Università;
- f) il codice fiscale;
- g) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa, da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, etc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
- h) la laurea posseduta o il titolo conseguito all'estero riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali oppure con le modalità di cui all'art. 332 del Testo Unico n. 1592/93, con l'indicazione della votazione ottenuta, della data e dell'Università presso cui è stata conseguita, nonché del titolo della tesi;
- i) il diploma di dottore di ricerca posseduto nonché la data di conseguimento e l'Università sede amministrativa del corso, nonché il titolo della tesi; nel caso in cui il titolo di dottore di ricerca sia stato conseguito all'estero è necessario che il candidato dichiari di aver ottenuto il riconoscimento, ai sensi dell'art. 74 del DPR 382/80;
- j) la conoscenza della lingua straniera specificata per il progetto per cui si concorre;
- k) di non essere titolari di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite (*ovvero* indicare le borse di studio);
- l) i cittadini non italiani devono dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

I candidati portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, potranno richiedere nella domanda di partecipazione alla procedura di selezione i benefici di cui all'art. 20 della medesima Legge, allegando copia della certificazione relativa allo stato di handicap rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio.

La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione è obbligatoria a pena di nullità della domanda stessa.

Art. 8 - Titoli e curriculum professionale

Alla domanda di ammissione alla procedura di selezione il candidato deve allegare i sotto elencati titoli, in originale o in copia autenticata o in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti la conformità all'originale:

- a) certificato di laurea con l'indicazione del voto riportato nell'esame di laurea;
- b) certificato comprovante il possesso del titolo di dottore di ricerca o l'avvenuto superamento dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca;
- c) certificati dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione.

È in facoltà dell'interessato allegare alla domanda, in luogo dei sopra elencati certificati, una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 (vedere allegato B).

- d) Pubblicazioni che si ritengono utili ai fini della presente procedura di selezione; a queste il candidato dovrà altresì allegare apposita dichiarazione sostitutiva in cui ne attesti la conformità all'originale;
- e) curriculum della propria attività scientifica e/o professionale, in duplice copia, sottoscritto con firma autografa originale.

Si precisa che tutte le dichiarazioni sostitutive di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 devono essere corredate da una fotocopia di un documento di identità del firmatario (vedere allegato C).

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000, i soggetti legittimati all'utilizzo di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà sono:

- i cittadini italiani e dell'Unione Europea, senza limitazioni;
- i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, limitatamente agli stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero;
- i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea autorizzati a soggiornare in Italia, nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionale fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori dei casi in precedenza descritti, gli stati, fatti e qualità personali sono documentati mediante la produzione di certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero di cui il candidato è cittadino, corredate di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

L'Amministrazione è tenuta ad effettuare ai sensi del D.P.R. 445/2000 idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Nel caso di dichiarazione risultata falsa, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della falsa dichiarazione, fermo restando quando disposto dal codice penale e delle leggi speciali in materia.

L'Amministrazione potrà adottare in qualsiasi momento il provvedimento di esclusione nei casi di carenza dei requisiti richiesti.

I titoli, le pubblicazioni e il curriculum dei quali il candidato richiede la valutazione devono essere prodotti entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione.

Art. 9 - Commissione esaminatrice

Con decreto del Rettore, è nominata la Commissione esaminatrice, composta, ai sensi dell'art. 6 del 'Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca', dal Rettore, o suo delegato, con funzioni di Presidente, dal Direttore Amministrativo, o suo delegato, e dal responsabile scientifico del programma di ricerca, o suo delegato, o un soggetto esperto in progetti di ricerca o un docente o un ricercatore, designato dal Rettore.

La Commissione esaminatrice effettua la valutazione comparativa dei candidati sulla base dei titoli presentati dagli stessi e di un colloquio atto ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca di cui al progetto.

La Commissione predetermina i criteri di massima per la valutazione dei titoli e del colloquio e li rende noti mediante affissione nella sede dell'Università e pubblicazione sul sito.

Art. 10 - Criteri di valutazione ed esame di ammissione

I criteri, ai fini della valutazione dei titoli scientifico-professionali, sono determinati dalla Commissione esaminatrice nella prima seduta preliminarmente all'esame delle domande.

I risultati della valutazione dei titoli e l'elenco dei candidati ammessi a sostenere il colloquio saranno resi noti mediante affissione presso l'Albo di Facoltà.

Art. 11 - Colloquio

La prova d'esame consiste in un colloquio che verte sulla discussione dei titoli, con approfondimento degli argomenti connessi all'area disciplinare e all'attività di ricerca di cui al progetto indicato nell'art. 2, nonché sull'accertamento della conoscenza della lingua straniera.

L'elenco dei candidati ammessi al colloquio e il diario dello stesso, con l'indicazione della sede e dell'orario di svolgimento, verrà reso noto mediante avviso pubblicato all'indirizzo Internet http://www.unisg.it/pagine/ita/ricerca/assegni_di_ricerca.lasso e comunicato tramite email, all'indirizzo indicato nella domanda.

L'Università non assume alcuna responsabilità per i casi di irreperibilità del destinatario o di dispersione delle comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del domicilio da parte del candidato, dalla mancata o tardiva comunicazione di variazione di esso o da cause non dipendenti dall'Università.

L'esclusione dei candidati dal colloquio per insufficienza dei titoli posseduti, è adeguatamente motivata dalla Commissione esaminatrice nel verbale delle operazioni di selezione.

Per lo svolgimento del colloquio i candidati devono essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Il colloquio è pubblico.

La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione.

Art. 12 - Graduatoria di merito

Al termine della sessione riservata ai colloqui, la Commissione esaminatrice stila una graduatoria di merito dei candidati ritenuti idonei allo svolgimento della specifica attività di ricerca, con l'indicazione del voto/giudizio da ciascuno riportato, che sarà affisso all'Albo di Facoltà.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo il giudizio attribuito dalla Commissione a ciascun candidato.

L'esito della valutazione comparativa è determinato dal giudizio finale espresso dalla Commissione.

La graduatoria di merito compilata dalla Commissione esaminatrice è approvata dal Rettore contestualmente all'emissione del decreto rettorale di approvazione degli atti.

L'assegno di ricerca di cui alla presente procedura di valutazione comparativa è conferito al candidato che risulti aver ottenuto il primo posto, risultante dalla graduatoria di merito.

Al fine di garantire un'immediata e idonea pubblicità della suddetta graduatoria, la stessa verrà affissa, per un periodo non inferiore a 30 giorni, all'Albo di Facoltà dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche – Piazza Vittorio Emanuele, 9 – Loc. Pollenzo – 12042 – Bra e pubblicata sul sito.

Art. 13 - Conferimento dell'assegno di ricerca

Il conferimento dell'assegno è formalizzato mediante la sottoscrizione di un contratto di diritto privato tra l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche e il vincitore risultante dalla procedura di valutazione comparativa. I contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritto in ordine all'accesso nei ruoli del personale universitario.

Il vincitore è invitato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, ad autocertificare i seguenti stati, fatti e qualità personali:

- a) l'atto di nascita;
- b) la propria residenza;
- c) la cittadinanza posseduta;
- d) l'apertura di una posizione INPS per il versamento dei contributi (iscrizione alla gestione separata INPS);
- e) il possesso e il numero di codice fiscale;
- f) il numero di conto corrente per l'accredito dell'assegno.

Il vincitore dell'assegno sarà tenuto, all'atto della stipula del contratto, a sottoscrivere la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dal medesimo articolo. Se trovasi in servizio presso le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 5 comma 3, dovrà altresì dichiarare di essere stato collocato in aspettativa senza assegni.

Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dal vincitore della presente procedura selettiva saranno soggetti, da parte dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di attribuzione degli assegni in questione.

Il vincitore della presente procedura selettiva sarà tenuto a rispettare gli adempimenti previsti dal Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, consultabile sul sito dell'Università – www.unisg.it.

L'assegno decorre improrogabilmente dalla data indicata nel contratto. La fruizione dell'assegno decorre dalla data di inizio dell'attività di ricerca notificata da parte del Responsabile scientifico.

Decadono dal diritto dell'assegno coloro che, entro il termine fissato dall'amministrazione, non dichiarino di accettarlo o non assumano servizio nel termine stabilito. Possono essere giustificati soltanto i ritardi dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati. Eventuali differimenti della data di inizio o interruzione del periodo di godimento dell'assegno verranno consentiti al vincitore che dimostri di trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri (Decreto Legislativo del 26 Marzo 2001, n. 151).

Art. 14 - Valutazione dell'attività dell'assegnista

Il titolare dell'assegno di ricerca è tenuto a presentare al Consiglio di Facoltà una dettagliata relazione semestrale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, accompagnata dal parere del responsabile scientifico.

Sulla base della suddetta relazione, il Consiglio di Facoltà esprime un giudizio sull'attività di ricerca svolta da parte dell'assegnista, che verrà acquisito dal Consiglio di Amministrazione ai fini della delibera concernente l'eventuale rinnovo dell'assegno.

Art. 15 - Divieto di cumulo, incompatibilità

I titolari di assegno possono essere titolari di contratto d'insegnamento nell'Università e possono far parte delle commissioni d'esame di profitto in qualità di cultori della materia.

Non è consentito il cumulo dell'assegno con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle conferite da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare dell'assegno.

La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. Sono fatte salve le disposizioni di legge che regolano il conferimento di incarichi retribuiti a dipendenti pubblici in regime di tempo pieno.

L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per servizio militare obbligatorio, congedo obbligatorio di maternità e congedo parentale, grave infermità e attivazione di borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere consentite dalla normativa vigente e non direttamente legate al

programma di ricerca finanziato dall'assegno, per un massimo di 1 anno, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non è ridotta a causa delle suddette sospensioni.

Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato, un periodo complessivo di assenza giustificata inferiore a trenta giorni in un anno.

I titolari di assegno, ad esclusione di coloro che sono contestualmente titolari di contratto di insegnamento nell'Università, possono frequentare corsi di dottorato di ricerca senza borsa anche in soprannumero, fermo restando il superamento delle prove di ammissione, sentito il parere del Consiglio di Facoltà.

Non è ammesso il cumulo con i proventi derivanti da attività lavorative svolte in modo continuativo o comunque tali da impedire l'esecuzione del programma di ricerca previsto.

Sono compatibili con l'assegno di ricerca le attività di relatore in seminari, convegni, conferenze e l'attività editoriale.

Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, il titolare di assegno può chiedere, in via eccezionale, di svolgere incarichi esterni, previa autorizzazione del Consiglio di Facoltà, a condizione che l'attività:

- a) sia occasionale e di breve durata;
- b) non comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegni;
- c) non rechi alcun pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'Ateneo.

Art. 16 - Risoluzione del rapporto

Il contratto può essere risolto in esecuzione di delibera del Consiglio di Amministrazione, in caso di accertamento di inadempienza agli obblighi contrattualmente assunti dall'assegnista.

La collaborazione si risolve automaticamente alla scadenza del termine previsto dal contratto o in caso di mancato rinnovo dell'assegno di ricerca da parte del Consiglio di Amministrazione.

Sono ulteriori cause risolutive del contratto di collaborazione l'annullamento della procedura di valutazione comparativa e l'impossibilità sopravvenuta di continuare la collaborazione all'attività di ricerca.

Art. 17 - Pubblicità

Il bando relativo alla presente procedura di selezione viene pubblicato mediante affissione all'Albo di Facoltà dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche e pubblicazione sul sito dell'Università – www.unisg.it e sul sito del Ministero.

Art. 18 - Restituzione della documentazione

I candidati dovranno provvedere, entro 6 mesi dal termine di espletamento della procedura di valutazione comparativa, al ritiro delle pubblicazioni e dei documenti depositati presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche.

L'Amministrazione procede alla restituzione dei documenti e delle pubblicazioni, salvo eventuale contenzioso in atto.

L'interessato deve presentarsi personalmente presso l'Università – Ufficio Valutazioni Comparative – piazza Vittorio Emanuele, 9 – Loc. Pollenzo – 12042 – Bra, per il ritiro della documentazione suddetta o può delegare, a sue spese, un corriere o altra persona incaricata al ritiro medesimo. È esclusa qualsiasi forma di restituzione a carico dell'Ateneo.

Trascorso il termine, questa Università dispone del materiale in relazione alle proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Art. 19 - Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è nominato responsabile del procedimento il Direttore Amministrativo dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche – piazza Vittorio Emanuele, 9 – Loc. Pollenzo – 12042 – Bra.

Art. 20 - Rinvio normativo

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono le disposizioni previste dalle normative citate in premessa, nonché, in quanto compatibili, dalle norme del Codice Civile.

Pollenzo, 08/10/2012

Il Rettore
Prof. Piercarlo Grimaldi